

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 628)

(Urgenza)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(RUMOR)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(MEDICI)

col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(TAVIANI)

NELLA SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1972

Proroga delle provvidenze assistenziali in favore dei profughi di guerra e dei rimpatriati ad essi assimilati

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, emanato in occasione dei noti eventi verificatisi nella Libia a danno dei nostri connazionali, la legge 19 ottobre 1970, n. 744, di conversione con modifiche del decreto stesso e la successiva legge 25 luglio 1971, n. 568, hanno statuito molteplici provvidenze di protezione sociale in

favore dei profughi di guerra e dei rimpatriati ad essi assimilati.

Tali provvidenze attengono a vari settori, quali il lavoro, la previdenza, la sistemazione alloggiativa, le attività economiche e professionali, la scuola, il credito, l'assistenza.

In base all'articolo 27 del decreto-legge n. 622, modificato dall'articolo unico della

legge di conversione n. 744, gran parte delle dette provvidenze verrà a scadere con il 31 dicembre 1972.

Altri benefici, invece, come quelli previsti dall'articolo 4 del decreto-legge, integrato dalla legge di conversione, avranno effetto fino al 31 dicembre 1977.

In particolare, per quanto concerne gli interventi assistenziali, si deve notare che con le citate disposizioni del 1970 e del 1971 essi sono stati strutturati sulla base di nuovi criteri e nuove forme, rispetto alla normativa precedente, che risale alla legge 4 marzo 1952, n. 137, più volte prorogata ed integrata.

È da ricordare, altresì, che, per il settore dell'assistenza ai profughi italiani ed ai rimpatriati è intervenuta una disciplina innovativa, sul piano dell'organizzazione e delle attività pubbliche, per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, concernente il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni statali in materia di « beneficenza pubblica ».

Con tale decreto, infatti, sono stati demandati alla competenza regionale gli interventi in favore delle dette categorie, « successivamente alla prima assistenza » (art. 1, lettera h), mentre sono stati mantenuti nella sfera della competenza statale gli interventi di « prima assistenza » (art. 3, n. 4).

In tale situazione legislativa e funzionale e nell'approssimarsi della scadenza, con la fine dell'anno volgente, delle varie provvidenze sopraccennate, si profila l'opportunità di disporre la proroga delle provvidenze stesse, di competenza dello Stato, per l'ulteriore quinquennio e cioè fino al 31 dicembre 1977.

Tale proroga è suffragata, in linea generale, dall'interesse di ordine sociale che si connette all'azione protettiva dei poteri pubblici verso i profughi di guerra ed i rimpatriati, azione volta soprattutto al loro reinserimento nella vita produttiva del Paese.

In linea concreta, poi, sussistono difficoltà per gli assistiti di realizzare entro breve tempo un'autonoma sistemazione e, d'altro canto, è prevedibile, sul piano internazionale, che si verifichino in futuro, in alcuni Paesi, condizioni tali da determinare il

reflusso nella Madrepatria di connazionali costretti all'esodo.

Attese le accennate necessità e prospettive, è stato predisposto l'unito disegno di legge.

Il contenuto del disegno di legge è limitato all'anzidetta proroga e non si estende ad una normativa più generale, come era previsto dall'articolo 27 (comma secondo) del decreto-legge del 1970, modificato dalla legge di conversione. Ciò, in quanto la materia dell'assistenza ai profughi ed ai rimpatriati rientra ormai nella sfera normativa ed amministrativa delle Regioni a statuto ordinario, in base al ricordato decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, salvi i primi interventi riservati alla competenza degli organi statali.

Il disegno di legge consta di tre articoli, che qui di seguito si illustrano.

L'articolo 1 stabilisce, con il primo comma, la proroga per un quinquennio, con effetto dal 1° gennaio 1973, delle provvidenze assistenziali di competenza dello Stato, previste dalle disposizioni vigenti che scadono il 31 dicembre 1972.

Si tratta in sostanza delle attività assistenziali di primo intervento, svolte dagli organi centrali e periferici dell'Amministrazione dell'interno e cioè dell'ospitalità in alberghi o pensioni, fino a un massimo di 45 giorni, della concessione dell'indennità di sistemazione di lire 500 mila *pro capite* e della gestione della comunità protetta di Trieste e del cronicario di Padriciano, fino a quando non intervenga, nei confronti della Regione Friuli-Venezia Giulia, una disciplina delle funzioni assistenziali simile a quella introdotta per le Regioni a statuto ordinario.

Il secondo comma dello stesso articolo 1 dà atto della competenza normativa ed amministrativa delle Regioni a statuto ordinario in materia di assistenza ai profughi e ai rimpatriati, ai sensi dell'articolo 1, lettera h), del più volte citato decreto delegato 15 gennaio 1972, n. 9.

Si è inteso, in sostanza, richiamare l'attenzione delle Regioni predette, ai fini degli interventi che, nella loro autonomia, esse potranno disciplinare, in relazione alle attri-

buzioni loro spettanti e alle necessità dei profughi e assimilati residenti nei rispettivi territori.

È da rammentare, al riguardo, per completezza di riferimenti, che le attività regionali nel settore di cui si tratta, successive alla prima assistenza, riguardano la gestione delle « comunità protette » e delle « case di riposo per profughi e rimpatriati », l'assistenza sanitaria, l'assistenza economica straordinaria e il ricovero in istituti assistenziali di profughi e rimpatriati inabili, anziani o minori.

L'articolo 2 vale a specificare, ai fini interpretativi ed applicativi delle disposizioni vigenti, che la corresponsione dell'« indennità di sistemazione » è considerata « intervento

di prima assistenza » agli effetti del decreto delegato n. 9 e che, pertanto, tale provvidenza economica fa carico allo Stato. La norma stabilisce, quindi, che la detta indennità deve essere corrisposta non soltanto a coloro che si dimettano dalle « comunità protette » ma anche ai profughi e rimpatriati ricoverati nelle « case di riposo » di Pigna e di Bari e nel cronicario di Padriano, all'atto della loro dimissione da tali istituti.

L'articolo 3, infine, prevede che agli oneri derivanti dal disegno di legge si provveda mediante le dotazioni finanziarie stanziare nel bilancio del Ministero dell'interno per le attività assistenziali in favore delle categorie considerate dal disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le provvidenze assistenziali di competenza dello Stato in favore dei profughi di guerra e dei rimpatriati, disposte con il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, e con la legge 25 luglio 1971, n. 568, e scadenti il 31 dicembre 1972, sono prorogate per un quinquennio con effetto dal 1° gennaio 1973.

Le Regioni a statuto ordinario disciplinano, nella loro autonomia, gli interventi successivi alla prima assistenza, ai sensi dell'articolo 1, lettera *h*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, numero 9.

Art. 2.

L'indennità di sistemazione, spettante ai profughi di guerra ed ai rimpatriati ad essi assimilati che si dimettono dalle comunità protette ai sensi dell'articolo 19 della legge 25 luglio 1971, n. 568, è estesa agli appartenenti alle predette categorie ricoverati nelle case di riposo di Pigna e di Bari e nel cronichario di Padriciano in Trieste che si dimettono dai detti complessi.

La corresponsione dell'indennità di cui al comma precedente è considerata intervento di prima necessità agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9.

Art. 3.

Agli oneri relativi alle provvidenze di competenza del Ministero dell'interno si provvede con gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero.